

**Capitolato speciale d'appalto
per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato**

Art. 1 - Finalità e oggetto del contratto

Il contratto ha ad oggetto l'individuazione di una o più Agenzie per il lavoro raggruppate, in possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a cui affidare il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato di figure professionali ascrivibili alle categorie B1, B3, C1, D1 e D3 (del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Regioni ed Autonomie Locali), da impiegare presso l'Amministrazione appaltante.

Il servizio deve comprendere l'attività di ricerca, selezione, formazione e sostituzione del personale.

L'applicazione della normativa della somministrazione di lavoro a tempo determinato, ha come finalità precipua quella di procurare all'Amministrazione appaltante uno strumento contrattuale dinamico, con cui consentire l'impiego temporaneo di manodopera in relazione ad esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo e sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore, in quanto alle stesse non è possibile far fronte con il personale in servizio.

Art. 2 - Importo, durata e facoltà di rinnovo

L'importo massimo complessivo del contratto è di € 205.000,00, I.V.A. esclusa. Detto importo ha la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed ha carattere presuntivo, mentre il valore del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste; fermo restando che l'Amministrazione appaltante, nel corso del periodo di fornitura, potrà richiedere prestazioni per l'intero importo sopra indicato.

Il contratto avrà decorrenza dalla data di aggiudicazione definitiva ed avrà validità di anni uno.

S'intendono validamente effettuate e contrattualmente efficaci le richieste di personale inoltrate entro il predetto termine di scadenza, anche se il rapporto lavorativo si protragga, per la sua conclusione, oltre lo stesso termine.

Art. 3 - Obblighi dell'Agenzia aggiudicataria

All'atto dell'aggiudicazione l'Agenzia aggiudicataria dovrà avere istituito almeno una sede operativa nel territorio della Regione dove ha sede l'Amministrazione appaltante.

L'Agenzia aggiudicataria s'impegna al pagamento diretto ai lavoratori somministrati della retribuzione dovuta in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento, entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge. L'Agenzia aggiudicataria si impegna, inoltre, a fornire, dietro richiesta, all'Amministrazione appaltante, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati, al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata.

Sono a carico dell'Agenzia tutti gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 4 - Modalità di espletamento del servizio

Il servizio dovrà essere svolto con la massima cura, in conformità a quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1) L'Amministrazione appaltante procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta delle singole somministrazioni di lavoro all'Agenzia, mediante apposita richiesta scritta a firma del Dirigente dell'U.O. "Organizzazione e Risorse Umane", nel termine di preavviso di 5 giorni lavorativi o in quello minore eventualmente indicato in sede di offerta dall'Agenzia, fino ad un minimo di 24 ore solari.

2) L'Amministrazione appaltante dovrà corredare ciascuna richiesta di somministrazione di lavoro con le seguenti informazioni, che potranno anche essere anticipate telefonicamente, con fax o via e-mail:

- a) descrizione della professionalità richiesta, corrispondente categoria, settore di specializzazione e grado di esperienza necessario;
- b) modalità e durata presunta della prestazione lavorativa;
- c) sede ed orario di lavoro;
- d) dati relativi alla posizione e al tasso INAIL applicato ai lavoratori dell'Amministrazione appaltante inquadrati nel medesimo profilo.

Allegato « C »

- 3) I prestatori di lavoro saranno adibiti alle mansioni e ai profili professionali previsti per i dipendenti del settore di assegnazione, in conformità a quanto previsto dal vigente CCNL e da eventuali contratti integrativi, e per le tipologie di utilizzo previste dalla normativa vigente in materia.
- 4) L'attività del lavoratore presso l'Amministrazione appaltante è soggetta alle disposizioni in materia d'incompatibilità nel pubblico impiego in quanto applicabili.
- 5) L'orario di lavoro di ogni singolo lavoratore richiesto sarà suddiviso sulla base dell'orario di servizio dei dipendenti della Amministrazione appaltante; fatte salve esigenze diverse da manifestarsi per iscritto con la comunicazione si cui al precedente punto 1.
- 6) Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal vigente CCNL ed eventuali contratti integrativi, per i lavoratori dipendenti di pari categoria, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future.
- 7) La contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dall'Agenzia ai lavoratori è quella prevista per i dipendenti delle Agenzie di somministrazione.
- 8) La contribuzione INAIL è quella riferita alla posizione comunicata nella scheda di richiesta fornitura.
- 9) Eventuali indennità di missione, indennità accessorie, rimborsi spese e buoni pasto spettanti al lavoratore saranno comunicati all'Agenzia fornitrice che provvederà a corrispondere i relativi compensi, salvo rimborso da parte dell'Amministrazione appaltante.
- 10) L'Agenzia provvederà ad informare i prestatori di lavoro somministrati di tutti i rischi connessi all'attività che il prestatore svolgerà presso l'Amministrazione appaltante.
- 11) L'Amministrazione appaltante osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione, informazione e formazione, connessi all'attività lavorativa, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni.
- 12) Il personale richiesto dall'Amministrazione appaltante dovrà essere già istruito e formato, a cura dell'Agenzia, in relazione alle competenze necessarie sulla base del profilo e della categoria di inquadramento.
- 13) Il lavoratore è sottoposto ad un periodo di prova, così come stabilito nel contratto collettivo delle agenzie di somministrazione di lavoro temporaneo.

Il lavoratore ha diritto a prestare l'opera lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo il mancato superamento del periodo di prova o della sopravvenienza di una giusta causa di recesso o di sostituzione.

Art. 5 - Prezzo del servizio e modalità dei pagamenti

Il moltiplicatore indicato in offerta da ciascuna Agenzia si intende formulato in base a calcoli e valutazioni di propria convenienza.

L'Amministrazione appaltante si obbliga a corrispondere all'Agenzia, per ogni ora ordinaria di lavoro effettuata dal prestatore di lavoro, la tariffa oraria derivante dall'offerta e dal CCNL di riferimento, oltre I.V.A. sulla parte imponibile, che si modificherà in diretta dipendenza alle variazioni del costo del lavoro determinate dai contratti collettivi di riferimento e dagli integrativi di settore.

Nessun compenso dovrà essere considerato per malattia o infortunio dei lavoratori.

La tariffa oraria offerta dovrà comprendere il costo di tutti i seguenti elementi:

- 1) ricerca e selezione del personale;
- 2) retribuzione del lavoratore e salario accessorio;
- 3) oneri contributivi previdenziali e assistenziali;
- 4) quota assicurativa INAIL;
- 5) assicurazione di responsabilità civile e per danni causati a terzi e all'Amministrazione appaltante;
- 6) sostituzione del personale;
- 7) festività civili;
- 8) ferie, malattia, TFR;
- 9) 13[^] mensilità;
- 10) visite mediche e accertamenti sanitari, preliminari all'assunzione, di verifica dell'idoneità fisica del prestatore alle mansioni da svolgere;
- 11) utile di impresa;
- 12) quant'altro proposto dall'impresa nella propria offerta;
- 13) attività di formazione.

Per le ore straordinarie (diurne – notturne – festive – notturne e festive) sarà calcolato un aumento sulla retribuzione oraria pari a quello stabilito da CCNL per il personale del Comparto Regioni ed Autonomie Locali.

Allegato « C »

Al fine del computo delle ore effettuate dal prestatore di lavoro l'Amministrazione appaltante, in persona del Dirigente dell'U.O. "Organizzazione e Risorse Umane", sottoscriverà un'apposita scheda indicante le ore lavorate, che sarà trasmessa all'Agenzia a cura del lavoratore.

L'Amministrazione appaltante corrisponderà all'Agenzia aggiudicataria unicamente la tariffa per le ore effettivamente prestate da parte dei singoli lavoratori, rimanendo a carico esclusivo dell'Agenzia ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte dei lavoratori medesimi.

L'Agenzia aggiudicataria s'impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione appaltante dell'assenza del lavoratore ed a sostituire il medesimo a partire dal terzo giorno di assenza, previa richiesta dell'Amministrazione appaltante.

In caso di assenza, per la quale norme di legge o contrattuali riconoscono una tutela al lavoratore, l'Agenzia aggiudicataria provvederà a corrispondere la retribuzione pattuita.

L'Amministrazione appaltante provvederà al pagamento del servizio entro 60 giorni dalla data di presentazione della relativa fattura, che l'Agenzia emetterà mensilmente e posticipatamente, secondo le norme fiscali in vigore. Ogni singola fattura, per poter essere liquidata, dovrà essere debitamente corredata da apposita scheda sottoscritta dall'Amministrazione appaltante e dal lavoratore, indicante le ore effettivamente prestate, a comprova della regolarità del servizio eseguito.

La fatturazione dovrà espressamente contenere i seguenti dati:

- riferimento al n. di contratto, al nominativo del lavoratore e alla categoria;
- quantitativo ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione;
- costo orario;
- costo ora straordinaria;
- ore da conteggiare in straordinario;
- totale costo ore lavorate;
- percentuale di ricarico per costo totale ore lavorate;
- IVA su ricarico;
- totale fattura.

Art. 6 - Interruzione del rapporto di lavoro e sostituzione dei prestatori di lavoro

In caso di interruzione del rapporto di lavoro per cause di forza maggiore l'Agenzia avrà il diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo spettante sino alla naturale scadenza dei contratti individuali in essere.

Nel caso di interruzione della prestazione per causa imputabile al lavoratore o all'Agenzia, la stessa dovrà sostituire il lavoratore entro 5 giorni o in quello minore eventualmente indicato in sede di offerta dall'Agenzia, fino ad un minimo di 24 ore solari.

La reiterata mancata sostituzione del personale assente, o reiterate interruzioni delle prestazioni, saranno motivo di risoluzione contrattuale.

Art. 7 – Obblighi a carico dell'Amministrazione appaltante

L'Amministrazione appaltante si impegna a comunicare all'Agenzia gli estremi del CCNL da applicare ed i relativi trattamenti retributivi e si obbliga a comunicare le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minore periodo di durata del rapporto.

Nel caso in cui dovessero adibire i lavoratori somministrati a mansioni superiori, l'Amministrazione appaltante ne darà comunicazione scritta all'Agenzia, con conseguente modifica del compenso spettante.

L'Amministrazione appaltante, in caso di inadempienze dell'Agenzia, dovrà versare direttamente al prestatore di lavoro o all'Ente Previdenziale, rispettivamente le retribuzioni ed i contributi dovuti ai prestatori di lavoro dall'Agenzia, rivalendosi sul deposito cauzionale o sulle somme dovute non ancora pagate.

Art. 8 - Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio

L'Amministrazione appaltante, con ampia ed insindacabile facoltà, e senza che l'Agenzia possa nulla eccepire, si riserva di effettuare verifiche e controlli circa l'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l'Agenzia aggiudicataria dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.

Art. 9 - Provvedimenti disciplinari

Allegato « C »

L'azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro verrà esercitata dall'Agenzia, anche su segnalazione dell'Amministrazione appaltante, la quale comunicherà tempestivamente gli elementi che formano oggetto della contestazione.

Art. 10 - Cauzione definitiva

L'Agenzia aggiudicataria dovrà presentare, entro e non oltre 20 gg. dalla data di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, una garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo contrattuale, secondo le modalità previste dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006.

L'Agenzia aggiudicataria dovrà, inoltre, presentare copia di idonea polizza di assicurazione a copertura dei danni a terzi.

Qualora l'Amministrazione appaltante escuta, in tutto o in parte, la cauzione definitiva, l'Agenzia è obbligata a reintegrarla entro 30 giorni dalla data della comunicazione dell'Amministrazione appaltante.

La restituzione del deposito cauzionale definitivo verrà disposta su richiesta dell'Agenzia aggiudicataria al termine del contratto e quando questa avrà adempiuto a tutti gli obblighi previsti e sottoscritti. L'omessa o irregolare costituzione della cauzione comporterà l'impossibilità alla stipula del contratto.

Art. 11 - Contratto

La stipula del contratto con l'Agenzia aggiudicataria potrà avvenire soltanto dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Tutte le spese di contratto, copie, bolli, registrazione, diritti di segreteria e quant'altro previsto sono a carico dell'aggiudicatario.

Per il caso di mancato versamento, l'Amministrazione appaltante ha facoltà di trattenere dalla cauzione la somma dovuta, aumentata degli interessi legali, in sede di pagamento.

Art. 12 - Risoluzione del contratto e penalità

La risoluzione contrattuale potrà essere applicata, ad insindacabile giudizio dall'Amministrazione appaltante, mediante lettera raccomandata nei seguenti casi:

- mancato rispetto di quanto previsto al precedente articolo 3, in ordine al pagamento delle retribuzioni ed al versamento dei contributi per i prestatori di somministrazione di lavoro;
 - sopravvenuto stato fallimentare (o altra procedura concorsuale);
 - subappalto o cessione di contratto o d'azienda;
 - perdita dei requisiti minimi previsti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara;
 - qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Agenzia aggiudicataria nel corso della procedura di gara;
 - mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione appaltante, ai sensi del precedente articolo 10.
- In caso di risoluzione l'Amministrazione appaltante procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatti salvi i danni e le spese.

Il rapporto di servizio, oltre che per il compimento del periodo di durata contrattuale ed anche al di fuori dei casi di risoluzione per inadempimento contemplati nel presente capitolato e nel contratto stesso, potrà essere risolto, in ogni tempo, dall'Amministrazione appaltante, per effetto della dichiarazione di recesso, contenuta in un atto scritto, a firma del Dirigente dell'U.O. "Organizzazione e Risorse Umane", spedita al domicilio dell'altro contraente con raccomandata con avviso di ricevimento. Restano in ogni caso salvi i diritti e gli obblighi nascenti dalle prestazioni a tale data eseguite e dal compimento delle commesse già richieste ed in corso di esecuzione.

Art. 13 - Recesso dal contratto da parte dell'agenzia aggiudicataria

Il recesso dal contratto da parte dell'Agenzia aggiudicataria comporterà l'incameramento della cauzione definitiva costituita secondo il relativo articolo fatti salvi, anche in questo caso, i danni e le spese.

Art. 14 - Osservanza di norme e regolamenti

L'Agenzia aggiudicataria è soggetta alla piena osservanza delle seguenti disposizioni alle quali l'Amministrazione appaltante rinvia:

- disposizioni in materia di retribuzioni e compensi a personale dipendente;
- disposizioni previste dalla legge 12 marzo 1999 n. 68;
- disposizioni in materia di sicurezza e previdenza ed assicurazioni dei dipendenti e collaboratori;

Allegato « C »

- disposizioni in materia di imposte, tasse e contributi;
- disposizioni in materia di antimafia;
- disposizioni del codice civile.

Per quanto non risulta contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti in vigore. In particolare, si rinvia per quanto non espressamente regolamentato, alla Legge 14 febbraio 2003, n. 30 ed al D.Lgs. 276/2003.

Art. 15 - Divieto di subaffidamento

È fatto divieto all'Agenzia aggiudicataria di cedere o subaffidare, anche parzialmente, il contratto, sotto pena di decadenza dell'aggiudicazione.

Art. 16 – Foro competente

Il foro competente è quello di Reggio Calabria.

Art. 17 – Norme finali

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente capitolato si fa riferimento alle norme di legge in vigore in quanto applicabili. Tutte le comunicazioni tra le parti oltre all'offerta saranno in lingua italiana. Non è consentito apportare varianti, anche parziali, al presente capitolato.

**Il Responsabile del Procedimento
(Avv. Umberto NUCARA)**

